

REGOLAMENTO PER L'USO DEL TIMBRO ATTESTANTE  
L'ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE  
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Dell'Ordine dei Periti Industriali della provincia di Udine

*Visto il Regio Decreto 11 febbraio 1929, n.275, - Regolamento per la professione di perito industriale -, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1929, n.65;*

*Vista la Legge 25 aprile 1938-XVI, n.897, - Norme sull'obbligatorietà della iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi -, Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1938, n.152;*

*Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n.382, - Norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali -, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1944, n.98*

*Viste le circolari del CNPI nr. 396 del 02/02/2018, nr. 841 del 14/03/2018 e nr. 905 del 07/03/2019, il 21 maggio 2019, ha deliberato la modifica della denominazione del proprio Ente Territoriale da Collegio del Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Udine a Ordine dei Periti Industriali della provincia di Udine*

nel Consiglio del 18 febbraio 2020 DELIBERA che

Art.1

Ogni elaborato tecnico presentato dal professionista Perito Industriale a privati, Enti ed Uffici Pubblici, dovrà essere autenticato con l'apposizione di un timbro ad inchiostro indelebile attestante che il perito che ha firmato l'elaborazione possiede il requisito prescritto dalla Legge: l'iscrizione nell'Albo Professionale.

Art.2

Il timbro avrà forma circolare del diametro di millimetri 35 e recherà incisi la denominazione dell'Ordine dei Periti Industriali della provincia di Udine ed il logo di categoria, oltre al nome e cognome ed al numero corrispondente all'ordine cronologico di iscrizione all'Albo Professionale del singolo professionista, il tutto in conformità al modello depositato presso la Segreteria ed apposto in calce al presente regolamento.

Il numero progressivo di iscrizione non potrà più essere attribuito ad altro professionista anche in caso di cancellazione dall'Albo Professionale del primo assegnatario.

Art.3

Il timbro sarà consegnato dal Presidente dell'Ordine dei Periti Industriali della provincia di Udine, o Suo delegato, in dotazione al professionista che risulti iscritto nello stesso Albo Professionale.

Il Perito Industriale, all'atto del ritiro dello stesso timbro, deve rilasciare ricevuta apponendo la firma sul registro assegnazione timbri che sarà predisposto dalla Segreteria.

In caso di smarrimento del timbro, l'assegnatario dovrà farne immediata denuncia all'Ordine che, dietro il rimborso delle spese, rilascerà un duplicato.

Il timbro deteriorato o comunque resosi inservibile deve essere riconsegnato e richiesto un nuovo timbro in sostituzione, dietro il rimborso delle spese di duplicazione.

Qualora il professionista cessi di essere iscritto nell'Albo Professionale per dimissioni volontarie, per trasferimento ad altro Ordine, o in seguito a provvedimento di cancellazione o sospensione dovrà, all'atto della presentazione della domanda di cancellazione, di trasferimento, o della comunicazione del provvedimento, se adottato di iniziativa del Consiglio, restituire il timbro precedentemente consegnatogli dallo stesso Ordine.

Dell'avvenuta restituzione sarà rilasciata ricevuta all'interessato dalla Segreteria che ne farà annotazione sull'apposito registro.

#### Art.4

Il professionista cancellato dall'albo o sospeso che continui l'esercizio della libera professione e faccia uso del timbro a tale effetto sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art.19 del Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 275 e s.m.i.

#### Art.5

L'Autorità Giudiziaria, gli Enti Pubblici comunque preposti alla vidimazione o all'approvazione degli elaborati, saranno invitati ad accertare che gli stessi siano muniti del timbro attestante la iscrizione all'albo del firmatario ed a respingerli quando manchino del prescritto requisito.

Agli Enti stessi sarà trasmessa copia del Regolamento col fac-simile del timbro.

#### Art.6

Il presente Regolamento, sostitutivo del Regolamento o dei Regolamenti approvati in precedenza, entrerà in vigore a partire dal 1° maggio 2020.

E' previsto un periodo transitorio fino al **30 aprile 2021**, per permettere la consegna dei nuovi timbri, e durante il quale sarà possibile utilizzare anche i timbri precedentemente regolamentati.

Da tale data i vecchi timbri non potranno più essere utilizzati.

IL PRESIDENTE

per.ind. Daniele Mansutti

